



Provincia di Biella

Settore: Pianificazione territoriale, infrastrutture, mobilità, trasporti,  
sicurezza e protezione civile

Servizio: Demanio Stradale

Prot. n.

36393

Biella, 13 NOV. 2013

Rif. Nota	del
--------------	-----

Ai Comuni della Provincia di Biella  
Alle Comunità Montane della Provincia di Biella  
Alla Provincia di Torino  
Alla Provincia di Alessandria  
Alla Provincia di Asti  
Alla Provincia di Cuneo  
Alla Provincia di Novara  
Alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola  
Alla Provincia di Vercelli  
Alla Prefettura di Biella  
Alla Questura di Biella  
Al Comando Polizia Stradale di Biella  
Al Comando Gruppo Carabinieri di Biella  
Al Comando Guardia di Finanza di Biella  
Al Comando Corpo Forestale dello Stato di Biella  
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella  
Alla Centrale Operativa 118  
Alla Croce Rossa di Biella  
All'Ufficio Motorizzazione Civile di Biella  
All'Ufficio del Territorio di Biella  
All'ATAP di Biella  
All'ACI di Biella  
Al C.C.I.S.S. Viaggiare Informati di Roma  
Alla Redazione di RETE BIELLA TV

Ai Servizio Trasporti della Provincia - SEDE  
Ai Capi Cantonieri - SEDE

**ORDINANZA N. 108/2013**

**OGGETTO:** Provvedimenti per la circolazione, con pneumatici invernali o con catene a bordo, degli autoveicoli transitanti lungo tutte le Strade Provinciali durante la stagione invernale.

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

**CONSIDERATO** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

**VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

**VISTA** la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU \ 1580 del 16 gennaio 2013;

### ORDINA

**Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.**

**Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.**

**Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.**

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

**Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale ed annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 118/2012 emessa da codesto Ente in data 29/10/2012.**

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità,  
Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile  
(Arch. Maria Luisa CONTI)

MLC ag